

Torino, 25 marzo 2020

COVID 19 – CIRCOLARE N° 8 – (A) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE – (B) DUVRI

Torno sull'argomento della responsabilità contrattuale (cfr. Circolare n° 3 dell'11.3.2020), con particolare riferimento a appalti e forniture (vendite). Avevamo scritto:

**Obbligazioni pecuniarie:** il mancato pagamento di un'obbligazione pecuniaria è **sempre colpevole, cioè non è mai giustificato**. Per quanto riguarda **difetti, vizi, mancanze di conformità**, si deve ritenere che valgano le regole ordinarie: spetterà all'acquirente o al committente provare i vizi etc, e il venditore o l'appaltatore dovrà provare (i) o la correttezza dell'esecuzione; oppure (ii) che il vizio etc. è dovuto a causa a lui non imputabile: ma varranno, come detto, le regole ordinarie.

**Obbligazioni di dare (consegnare merce), fare (appalto, per es.):** Nel caso dei ritardi (di consegna o di esecuzione di un'opera o di un servizio) sarà più probabile (il che non vuol dire <più semplice>) che venga opposta, con qualche fondamento, la clausola di forza maggiore (non ho potuto adempiere perchè dalla Cina, a causa dell'epidemia, non è pervenuta la merce), quella c.d. *act of God* e quella c.d. del *factum principis* (non ho consegnato perché il Governo ha bloccato i trasporti).

Tenete presente che, in sostanza, **vale la regola dell'art. 1218 c.c.**, a per cui il debitore dell'obbligazione (di pagamento, di fare, di dare-consegnare) è responsabile per l'inadempimento, o il ritardo, se non prova che l'impossibilità della prestazione deriva da causa a lui non imputabile (e cioè addebitabile). Le sopra richiamate clausole si possono tutte ricondurre al concetto espresso da detta norma, e, in generale, valgono anche nei contratti <internazionali>, cioè nel caso in cui la merce viaggi da un Paese ad un altro, o i contraenti siano di differenti nazionalità.

**Si aggiunge:** I Provvedimenti normativi vari (che avrebbero comunque effetto solo per rapporti Italia su Italia) NON modificano quanto già scritto.

Il comma 6 bis del DL 6/2020 (aggiunto dal DL 17/2020) recita: "6-bis. *Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli*





*articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."*

In sostanza, quindi, dice che il G. nel valutare se un debitore è inadempiente, dovrà tenere conto della situazione emergenziale nella quale ci troviamo: ma lo avrebbe fatto comunque.

E' chiaro che, se la mia attività è chiusa per provvedimento dell'autorità (c.d. *factum principis*) non potrò essere ritenuto responsabile. Diverso il caso, poniamo, se la mia azienda è tra quelle che possono operare, ma i miei dipendenti, o quelli di un mio fornitore non si recano al lavoro perché <hanno paura> (non è un caso inventato). In questo caso, temo che l'emergenza non possa costituire la <<causa non imputabile>> che, sola, può giustificare il mancato adempimento (o il ritardo).

Di certo, lo ribadisco, l'emergenza, salvo provvedimento normativi specifici, NON è mai giusta causa per ritardare od omettere l'adempimento di obbligazioni pecuniarie (insomma, si devono rispettare le scadenze di pagamento). Ricordo che il d. lgs 231/2002 impone, a carico del debitore in ritardo, pesanti interessi moratori.

Ribadisco quindi che il principio rimane quello fissato nell'articolo 1218 del Codice civile, secondo cui <<Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile>>.

Segnalo, infine, che nel nostro sistema è implicito un dovere, reciproco, di solidarietà e di buona fede: in altre parole, il creditore non può, al fine di applicare penali e riduzioni di prezzo, <<appropiarsi>> delle difficoltà del debitore; questi, peraltro, non può <<usare>> la scusa dell'emergenza per giustificare un ritardo o un inadempimento.

**Nei contratti in corso di conclusione, sarà opportuno stipulare apposite clausole.**

**DUVRI: Molto importante per le aziende che hanno in corso appalti:**

Ai sensi dell'art. 26 d. lgs 81/2008 è **nullo** (quindi non è dovuto il corrispettivo) il contratto d'appalto nel quale non sia indicato il costo delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Consiglieri, quindi, di integrare il DUVRI prevedendo quali misure siano da adottare, e quali siano i costi, per eliminare o ridurre i rischi derivanti da rischio pandemico.

Restiamo, come sempre, a disposizione.

Cordiali saluti

avv. Paolo Pautrié

avv. Roberta di Maggio

**PAUTRIÉ & ASSOCIATI**

Via G. B. Somis, 12 | 10138 Torino | Tel. 011 433 02 09 (r.a.) | Fax 011 433 01 80  
segreteria@pautrier.it | www.pautrier.it

